

DISCIPLINARE DI GARA

Il presente disciplinare costituisce parte integrante del bando di gara relativamente alle procedure di appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.

Denominazione della Amministrazione aggiudicatrice:

Comune di Ceraso (SA).

Indirizzo postale:

Piazza Municipio, 84052 - Ceraso (SA).

Indirizzo internet:

www.comune.ceraso.sa.it

Punti di contatto:

- per ulteriori informazioni: Arch. Domenico Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Conti **Tel. 0974/61078 – Fax 0974/61475 PEC: utc.ceraso@asmepec.it**.
- per consultazione ed accesso gratuito, illimitato e diretto ai documenti di gara: a) piattaforma telematica della Centrale di Committenza ASMECOMM, all'indirizzo: www.asmecomm.it, sezione "Albo fornitori e professionisti" b) sito internet (albo pretorio) del Comune www.comune.ceraso.sa.it.

I documenti di gara che sono alla base dell'appalto sono acquisibili dalla piattaforma telematica della Centrale di Committenza ASMECOMM previa registrazione degli operatori economici interessati alla presente procedura secondo le modalità di seguito riportate.

Si circoscrive che l'iscrizione è nominale (riferita alla singola ditta) e che ciò non preclude il successivo concorso alla procedura di cui in oggetto in forma associata.

MODALITA' DI REGISTRAZIONE ALLA SEZIONE "ALBO FORNITORI E PROFESSIONISTI"

Modalità di registrazione alla sezione "Albo Fornitori"

Possono partecipare alla presente procedura tutti i soggetti che abbiano ottenuto l'accreditamento l'abilitazione al portale www.asmecomm.it e che si siano **abilitati alla gara**, secondo quanto previsto dai successivi paragrafi e in possesso dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016.

Le Imprese possono accreditarsi all'Albo Fornitori della Stazione Appaltante (con la compilazione, tramite processo informatico, dell'apposita scheda di iscrizione accessibile dal sito www.asmecomm.it) **ed abilitarsi alla gara**. L'accreditamento e l'abilitazione sono del tutto gratuite per l'impresa concorrente.

1. I concorrenti non ancora abilitati, per poter partecipare alla gara, devono fare richiesta d'iscrizione all'albo fornitori del Gestore della piattaforma ASMECOMM, sul sito www.asmecomm.it, sezione "Albo Fornitori e Professionisti". La richiesta d'iscrizione avviene compilando gli appositi *form on line* che danno ad ognuno la possibilità di inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di competenza.

2. Una volta completato l'inserimento dei propri dati, i concorrenti, seguendo le istruzioni fornite a video, devono confermarli. Dopo la conferma possono essere accettati dall'Ente all'interno dell'Albo Fornitori ASMECOMM.

3. All'abilitazione all'Albo Fornitori, sia che lo stato della registrazione sia attesa o accreditato, deve seguire, obbligatoriamente, da parte dei concorrenti l'abilitazione alla gara.

Questa avviene collegandosi al sito www.asmecomm.it, nell'apposita sezione "Procedure in Corso", richiamando il bando di gara e inserendo i propri dati identificativi nella pagina di abilitazione alla gara

collegata al bando. I fornitori già accreditati all'Albo Fornitori dovranno abilitarsi alla gara utilizzando le credenziali già in loro possesso; coloro che invece non sono accreditati potranno procedere, premendo il bottone "Registrati" ed alternativamente all'iter descritto al punto 1, alla creazione di un nuovo profilo, collegato alla partecipazione alla procedura di cui trattasi (iscrizione light).

Fatto ciò i concorrenti potranno, previo espletamento di tutte le formalità amministrative, partecipare alla gara.

Contestualmente all'abilitazione, il Gestore della piattaforma per tramite del Supporto Tecnico al Gestore del Sistema attiva l'email e la password associati all'impresa abilitata, permettendo a quest'ultima di abilitarsi alla gara, di accedere al sistema e di compiere tutte le azioni previste per la presente gara.

Anche se già precedentemente abilitati all'albo fornitori, i partecipanti dovranno in ogni caso necessariamente ottemperare alle operazioni previste al precedente punto 3.

Nel caso di partecipazione alla procedura di imprese consorziate o raggruppate, ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 50 del 2016, ogni impresa facente parte del Raggruppamento o del Consorzio dovrà effettuare tutte le operazioni previste ai precedenti punti 1 e 2 (accreditamento al portale). Solo l'impresa mandataria/capogruppo o designata tale provvederà invece ad effettuare l'abilitazione alla gara (punto 3).

**Le Imprese dovranno iscriversi alla piattaforma ASMECOMM per la seguente voce di gara:
Categoria: 90000000-7 - Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali**

Art. 1 – Oggetto, durata, importo del servizio e luogo di esecuzione dell'appalto

Il presente disciplinare si riferisce alla gara per l'appalto relativo ai servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, pulizia delle strade e gestione del centro di raccolta del Comune di Ceraso da affidarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del d.lgs. 50/2016.

CIG 70228417B9

CUP G19D17000160004

L'appalto ha la durata di 5 (cinque anni), decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio.

L'appalto è sottoposto alla clausola di risoluzione espressa ed automatica nel momento in cui entrerà in funzione e si verificherà il passaggio di competenze agli enti previsti dalla L.R. Campania n. 14/2016 e sarà individuato il nuovo gestore del servizio integrato da parte dell'Ente di Ambito, in conformità all'art. 40 comma 1 della stessa L.R.;

L'importo totale dell'appalto ammonta a € **1.731.136,10** (un milione settecento trentuno mila cento trentasei/10).

L'importo totale annuale dell'appalto del servizio ammonta a € **346.227,22** (trecento quarantaseimila duecento ventisette/22) oltre IVA come per legge, di cui:

- **342.799,22** (trecento quarantaduemila settecento novantanove/22) importo dell'appalto soggetto a ribasso.
- **3.428,00** (tremila quattrocento ventotto/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale attualmente in servizio (articolo 50

del d.lgs. n. 50/2016) e dalle norme di tutela sociale previste dall'art. 202 del decreto legislativo n. 152/2006.

Il luogo di esecuzione del servizio è l'intero territorio del Comune di Ceraso (SA).

Art. 2 Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti indicati all'art. 45 del d.lgs. 50/2016, che non rientrino nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e precisamente gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p) del d.lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della presente procedura di affidamento, possono partecipare alla procedura di affidamento anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 50/2016:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 – ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615 – ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4 – ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del d.lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui alle lettere b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti in conformità a quanto disposto dall'art. 48, comma 8 del d.lgs. 50/2016. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Qualora la stazione appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte presentate dai concorrenti siano imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere gli stessi dalla gara.

Art. 3 Requisiti di partecipazione d'ordine generale

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, i soggetti che intendono partecipare alla gara devono attestare l'insussistenza, nei loro confronti, delle cause di esclusione dichiarando:

- 1) che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416 – bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 – bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291 – quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 – ter, 319 – quater, 320, 321, 322, 322 – bis, 346 – bis, 353, 353 – bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648 – bis, 648 – ter e 648 – ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono tenuti ad attestare l'insussistenza dei reati di cui al punto 1): il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; un socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- 2) L'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 – bis, e 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- 3) Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48 – bis, commi 1 e 2 – bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015.

Non rientra nella predetta casistica, l'operatore economico che abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di mantenere la regolarità contributiva nel corso dell'appalto.

- 4) Di:
 - a) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X al d.lgs. n. 50/2016;
 - b) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - c) non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

- d) non rientrare nella fattispecie che determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 42, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016;
- e) non trovarsi nella situazione di cui all'articolo 67 del d.lgs. n. 50/2016;
- f) non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- g) non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- j) non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

oppure

di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ma di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria.

La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

- k) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- l) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016.

L'operatore economico può essere escluso in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Art. 4 Requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali

Ai sensi dell'articolo 83 del d.lgs. n. 50/2016 i partecipanti alla presente procedura devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

4.1 Requisiti di idoneità professionale:

- I. Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali per i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

- II. Iscrizione all'Albo Nazionale dei **Gestori Ambientali**, di cui al d.lgs. n. 152/2006, e al D.M. 28 aprile 1998, n. 406, almeno per le seguenti categorie e classi **(si precisa che detto requisito non può essere oggetto di avvalimento ai sensi dell'articolo 89 comma 10 del d.lgs. n. 50/2016):**
 - **Categoria 1:** raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, attività di spazzamento meccanizzato e gestione dei centri di raccolta.
Classe F o superiore.

 - **Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi**
Classe F o superiore: quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000.

 - **Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi**
Classe F o superiore: quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate.

 - **Categoria 8: commercio e intermediazione dei rifiuti**
Classe F o superiore: quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, le iscrizioni dovranno essere possedute complessivamente dal raggruppamento, costituendo o già costituito. Ciascuna impresa appartenente al raggruppamento dovrà possedere le iscrizioni necessarie per il compimento dei servizi dalla stessa svolti, così come specificati nella dichiarazione di volontà di costituzione di raggruppamento temporanea di impresa o nell'atto costitutivo.

In caso di mancanza dei requisiti richiesti di cui al presente punto, rilevata a seguito dei controlli effettuati dalla stazione appaltante, l'operatore economico è escluso dalla procedura di gara.

In caso di mancanza, incompletezza o di irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative al requisito di idoneità professionale si applica quanto previsto dall'articolo 83 del d.lgs. n. 50/2016, come specificato nel successivo articolo 13 del presente disciplinare.

4.2 Requisiti di capacità economico – finanziaria

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara sono tenuti a dimostrare la loro capacità economica e finanziaria mediante i seguenti requisiti:

- I.** Disporre di idonea dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/93, atta a dimostrare il requisito di capacità economica e finanziaria del concorrente.

Le dichiarazioni devono essere presentate:

- da ciascuna impresa componente il raggruppamento, costituendo o costituito, l'aggregazione di rete o consorzio ordinario di concorrenti, costituendo o costituito;
- dal consorzio o dalle imprese indicate come partecipanti nel caso di consorzi di cui al comma 2 dell'articolo 45, lettere b) e c) del d.lgs. n. 50/2016.

- II.** Avere maturato un fatturato medio annuo per servizi analoghi a quello oggetto di gara (servizio integrato gestione dei rifiuti con sistema di raccolta porta a porta) realizzato nell'ultimo triennio (2014- 2015 - 2016) non inferiore al doppio del **valore annuo** del presente appalto.

4.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara sono tenuti a dimostrare la loro capacità tecnica e professionale mediante i seguenti requisiti:

- I.** Essere in possesso della Certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 87 del d.lgs. n. 50/2016, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, in corso di validità, per lo specifico settore oggetto dell'appalto, rilasciata da organismi di certificazione accreditati ai sensi della normativa europea della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
- II.** Essere in possesso della Certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2004, in corso di validità, per lo specifico settore oggetto dell'appalto, rilasciata da organismi di certificazione accreditati.
- III.** Registrazione **EMAS** in corso di validità secondo il Regolamento (CE) n. 1221/2009 riferita ai servizi oggetto di appalto.

- IV. Essere in possesso di attestazione (da produrre in originale) rilasciata da almeno un Comune, dalla quale possa evincersi in modo chiaro ed inequivocabile che l'impresa partecipante ha svolto regolarmente e con buon esito, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (2014-2015-2016), almeno uno o più appalti di servizi analoghi a quelli previsti dalla presente procedura di gara, avente un bacino d'utenza o una popolazione residente non inferiore a quella della stazione appaltante, raggiungendo l'obiettivo di una resa della raccolta differenziata non inferiore al 65%.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio le certificazioni di cui ai precedenti punti I, II, III, IV, V e VI dovranno essere possedute nel suo complesso dall'associazione temporanea d'impresa o dal consorzio.

- V. Possedere a titolo di proprietà, affitto, uso, leasing o altro diritto reale di godimento, l'attrezzatura tecnica richiesta, nonché il numero e la tipologia degli automezzi di cui al **“PIANO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E NEL PIANO OPERATIVO SPAZZAMENTO MANUALE”** allegato agli atti di gara, nuovi di fabbrica e con motorizzazione non inferiore ad euro 6 per gli automezzi satellite ed euro 5 per le restanti tipologie, il tutto omologato secondo le vigenti disposizioni tecniche e normative per lo svolgimento dei servizi richiesti e di impegnarsi, pena rescissione del contratto, a mantenere attrezzatura e automezzi in piena efficienza per l'intera durata del presente appalto.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito di cui al precedente punto, dovrà essere posseduto da tutti gli operatori economici che dispongono, ovvero, che disporranno dei mezzi e delle attrezzature in base ai servizi che saranno dagli stessi direttamente eseguiti. In caso di consorzio, il requisito deve essere posseduto dal consorzio, ancorché lo stesso, computato cumulativamente in capo al consorzio, sia posseduto dai singoli consorziati che concretamente eseguiranno i servizi.

- VI. Essere in possesso direttamente di impianto/i di trattamento rifiuti ovvero dichiarazione di disponibilità (rilasciata da uno o più impianti autorizzati come per legge al recupero e/o smaltimento dei rifiuti), con riferimento alla procedura di che trattasi, a ricevere presso il proprio/i impianto/i i rifiuti identificati dal proprio codice CER prodotti dal Comune di Ceraso per tutta la durata dell'appalto. Tale dichiarazione deve essere resa del rappresentante legale della Società cui la titolarità dell'impianto in questione è riconducibile, per tutti i codici CER e per i relativi quantitativi minimi annui dei rifiuti desumibili dal MUD riferito all'anno 2015 con riferimento a tutta la durata dell'appalto, attestando l'adeguatezza dell'autorizzazione dell'impianto, in corso di validità, con riferimento ai quantitativi ed alle tipologie dei rifiuti cui è riferita detta dichiarazione.

Art. 5 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo ed economico – finanziario dei concorrenti partecipanti avviene ai sensi dell'articolo 213 del d.lgs. n. 50/2016 (ex articolo 6-bis del d.lgs. n. 163/2006), attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, (A.N.A.C.), con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-

avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Art. 6 Avvalimento

I concorrenti, singoli o consorziati o raggruppati ai sensi dell’articolo 45 del d.lgs. n. 50/2016, possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario, tecnico e professionale, di cui all’articolo 83, comma 1, lettera b) e c) del d.lgs. n. 50/2016, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell’articolo 89 del d.lgs. n. 50/2016, con esclusione dei requisiti di cui all’articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell’articolo 89, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, l’avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’articolo 212 del d.lgs. n. 152/2006.

In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata all’articolo 89, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e precisamente:

- a) dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- c) dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria, resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
 - il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016;
 - il possesso dei requisiti tecnico – professionali di cui all’articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016 e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - che la stessa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
 - l’obbligo incondizionato e irrevocabile verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - originale o copia autentica del contratto, presentato secondo le modalità prescritte dall’articolo 88 del D.P.R. n. 207/2010, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;
 - nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui sopra, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.

È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliare. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'articolo 80, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e esclude la garanzia, oltre a trasmettere gli atti all'Autorità.

Art. 7 Subappalto

In relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto è ammesso il subappalto nei termini e alle condizioni previsti dall'articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016, per una quota non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto, fermo restando le vigenti disposizioni che prevedono, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto.

Il concorrente aggiudicatario può affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, a condizione che:

- a) i concorrenti all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi o le parti di servizio che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- b) l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni e trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- c) l'affidatario alleggi al contratto o alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti in caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che la stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

I pagamenti verranno effettuati all'affidatario che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, **entro 20 giorni** dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall'affidatario al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle stesse, sarà sospeso il pagamento a favore dell'affidatario.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, è fatto rinvio all'articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 8 Pagamento del contributo di gara

I concorrenti, a pena di esclusione, sono tenuti al pagamento del contributo in favore dell'Autorità previsto dall'articolo 1, commi 65 e 67, della legge n.266/2005, così come determinato nella deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 163 del 22 dicembre 2015.

Il contributo dovuto da parte di ciascun concorrente per la partecipazione alla presente gara è fissato nell'importo di Euro 140,00 (centoquaranta/00). Il codice CIG che identifica la presente procedura di gara e che dovrà essere riportato nella causale di versamento, insieme al codice fiscale del partecipante, è 70228417B9.

Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on – line al Servizio Riscossione Contributi, se non ancora registrati, ed accedere poi allo stesso con le credenziali da questo rilasciate.

Il pagamento del contributo può essere effettuato attraverso una delle seguenti modalità:

- on – line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo “certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare alla documentazione amministrativa, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato, in originale, alla documentazione amministrativa.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 3 della Deliberazione n. 163 del 22 dicembre 2015.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, costituito o costituendo, e di consorzio ordinario il pagamento è unico ed effettuato dalla capogruppo. In caso di consorzio stabile, il pagamento del contributo è effettuato dal consorzio.

Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, tramite l'accesso al sistema SIMOG o AVCPASS, l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

Art. 9 Garanzie per la partecipazione alla procedura

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 del d.lgs. n.50/2016 l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2% dell'importo complessivo a base di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente:

- a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
- b) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,

nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Nel caso in cui al momento della scadenza della polizza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, la stazione appaltante provvederà, nel corso della procedura, a richiedere il rinnovo della garanzia.

Pertanto, la garanzia dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la stessa, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Per i non aggiudicatari sarà svincolata con la comunicazione di avvenuta aggiudicazione, inviata nei termini di cui all'articolo 93, comma 9, del d.lgs. 50/2016.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto:

- a) del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
- b) del 30%, nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto precedente, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
- c) del 20%, nei contratti relativi a servizi o forniture, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
- d) del 15%, nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
- e) del 30%, nei contratti di servizi e forniture, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del d.lgs. n. 231/2010 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Si precisa che:

- a) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale o di consorzio ordinario, la riduzione della cauzione provvisoria è possibile solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o consorzio possiedono la certificazione di qualità;

- b) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, nel caso in cui solo alcuni soggetti costituenti il raggruppamento possiedono la certificazione, si può beneficiare della riduzione in proporzione al valore delle prestazioni che tali soggetti assumono nella ripartizione delle prestazioni all'interno del raggruppamento;
- c) in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 45, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, si può ottenere la riduzione solo qualora la certificazione sia posseduta dal consorzio.

Per fruire delle riduzioni di cui ai periodi precedenti, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In ogni caso, l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del d.lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La mancanza della cauzione comporterà l'esclusione dell'offerente dalla gara.

Art. 10 Sopralluogo

Per la partecipazione alla gara di cui al presente disciplinare è richiesta l'attestazione di avvenuto sopralluogo, a pena di esclusione, sulle aree dove si dovrà svolgere il servizio oggetto d'appalto. Sarà cura del concorrente richiedere all'Ufficio Area Tecnica/Manutentiva, entro e non oltre 10 giorni dalla scadenza della presentazione delle offerte, l'assistenza a svolgere attività ricognitiva del territorio e delle aree interessate dall'appalto. La visita dei luoghi potrà essere effettuata esclusivamente negli orari di servizio dell'Ufficio Tecnico/Lavori pubblici e nelle ore concordate con il dipendente incaricato, previa prenotazione con l'Arch. Domenico Conti al numero 0974/61078, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 o altro dipendente all'uopo incaricato PEC: utc.ceraso@asmepec.it.

La visita potrà essere effettuata dal legale rappresentante o dal direttore/responsabile tecnico dell'impresa (tali qualifiche dovranno risultare da copia del Certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio o da altro documento idoneo da esibirsi all'incaricato dell'Ente, unitamente a valido documento d'identità). La visita potrà essere effettuata anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'articolo 48, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo potrà essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori. Chi effettua i sopralluoghi non potrà rappresentare più di un'impresa. In caso di consorzio stabile, il sopralluogo dovrà essere effettuato a cura del consorzio.

A dimostrazione dell'avvenuto sopralluogo, verrà rilasciata dalla stazione appaltante apposita attestazione di avvenuto sopralluogo che dovrà essere allegata, a pena di esclusione, alla documentazione amministrativa per l'ammissione alla gara.

Art. 11 Documentazione di gara – Modalità di Comunicazione

Il bando di gara, il Capitolato Speciale d'Appalto, il presente disciplinare di gara e i relativi modelli allegati per la formulazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 sono consultabili e scaricabili dall'Albo Pretorio Online del Comune di Ceraso al sito <http://www.comune.ceraso.sa.it>, nonché sulla piattaforma telematica della Centrale di

Committenza ASMECOMM, all'indirizzo: www.asmecomm.it , sezione "Albo fornitori e professionisti".

Informazioni e chiarimenti relativi alla procedura di gara potranno essere richiesti telefonicamente o via fax, contattando l'Arch. **Domenico Conti (Tel. 0974/61078 – Fax 0974/61475 PEC: utc.ceraso@asmepec.it)**.

Art. 12 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto; in mancanza, il relativo contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

I predetti obblighi dovranno, dall'aggiudicatario, essere posti a carico di eventuali subappaltatori e/o subcontraenti inserendone le clausole nei relativi contratti.

Art. 13 Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'articolo 85 del d.lgs. n. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari **all'uno per mille** del valore della gara. Nel caso di ricorso al soccorso istruttorio, l'operatore economico ha tempo **10 giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Art. 14 Termine e modalità di presentazione delle offerte

Il plico contenente l'offerta e la documentazione prescritta dal bando e dal presente disciplinare, a pena di esclusione, dovrà essere idoneamente sigillato e dovrà pervenire all'ufficio protocollo del comune di Ceraso entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12 maggio 2017.

I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione potranno pervenire mediante raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata esclusivamente al seguente indirizzo: **Comune di Ceraso, Piazza Municipio, 84052, Ceraso (SA)**.

È altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio e presso l'ufficio protocollo del Comune, che ne rilascerà apposita ricevuta.

Qualunque sia la modalità di spedizione o di consegna del plico, farà fede la data e l'ora di arrivo riportata nel timbro di acquisizione del protocollo ed apposto sul plico dalla stazione appaltante.

Il termine di presentazione delle offerte è inderogabile. Pertanto, non saranno presi in considerazione i plichi che pervenissero oltre la data e l'ora su indicati e non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad offerta precedente.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui la stazione appaltante non si assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile.

Il plico, debitamente chiuso, deve recare all'esterno le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax, posta elettronica certificata) e la dicitura: "Non aprire – Offerta per procedura di gara denominata "Affidamento dei servizi di igiene urbana- CIG 70228417B9" – Scadenza offerte 12 maggio 2017 ore 12:00".

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi, vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti.

Il plico deve essere chiuso e sigillato, nonché controfirmato sui lembi di chiusura. La sigillatura deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo, almeno per quanto riguarda i lembi incollati dal concorrente dopo l'introduzione del contenuto, e non è necessaria per i lembi preincollati in sede di fabbricazione delle buste. La sigillatura deve essere tale da attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste contenute al suo interno.

Non saranno presi in considerazione plichi anonimi e che non consentano, comunque, l'accertamento, già prima dell'apertura del plico stesso, della chiara ed inequivocabile certezza del contenuto della busta ai fini della gara.

Il plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione, tre buste, a loro volta chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura inequivocabile, rispettivamente come segue:

"A – Documentazione amministrativa";

"B – Offerta tecnica";

"C – Offerta economica".

Le tre buste, identificate dalle lettere "A", "B", "C" dovranno riportare rispettivamente le seguenti diciture:

Busta A: "Appalto per l'affidamento dei servizi di igiene urbana presso il Comune di Ceraso (SA)". – **"Documentazione Amministrativa"**

Busta B: "Appalto per l'affidamento dei servizi di igiene urbana presso il Comune di Ceraso (SA)" – **"Offerta Tecnica"**

Busta C: "Appalto per l'affidamento dei servizi di igiene urbana presso il Comune di Ceraso (SA)" – **"Offerta Economica"**

Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione dalla gara.

Si precisa, inoltre, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Art. 15 Documentazione da presentare

15.1 Contenuto della Busta A – Documentazione amministrativa”

La **Busta “A – Documentazione amministrativa”** dovrà contenere la seguente documentazione:

1. **domanda di partecipazione** alla gara in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione copia conforme all'originale della relativa procura. La domanda deve contenere una dichiarazione sostitutiva (è preferibile l'uso dell'allegato modello "ALL. A" redatto dalla Stazione Appaltante) ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità:
 - a) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, DUVRI;
 - b) attesta di essersi recato nel luogo dove verrà consegnata la fornitura oggetto di affidamento;
 - c) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove verrà consegnata la fornitura;
 - d) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sullo svolgimento del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
 - e) dichiara che l'indirizzo PEC e/o mail indicati nel DGUE sono idonei per l'invio per l'eventuale richiesta di integrazioni di cui all'art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione prevista dal medesimo decreto;
 - f) dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad accettare le condizioni particolari di esecuzione – clausola sociale – richiamate all'articolo 1 del presente disciplinare, **assorbendo il personale attualmente in servizio**, con le caratteristiche di inquadramento indicate e riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel **“PIANO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E NEL PIANO OPERATIVO SPAZZAMENTO MANUALE”**;
 - g) dichiara di accettare la clausola di risoluzione espressa ed automatica nel momento in cui entrerà in funzione e si verificherà il passaggio di competenze agli enti previsti dalla L.R. Campania n. 14/2016 e sarà individuato il nuovo gestore del servizio integrato da parte dell'Ente di Ambito, in conformità all'art. 40 comma 1 della stessa L.R.
 - h) dichiara che, in caso di aggiudicazione, il concorrente ha la disponibilità delle attrezzature, dei mezzi e della manodopera per espletare in modo idoneo il servizio richiesto;
 - i) dichiara di essere in possesso direttamente di impianto/i di trattamento rifiuti ovvero di avere in disponibilità (rilasciata da uno o più impianti autorizzati come per legge al recupero e/o

smaltimento dei rifiuti), e ricevere presso il proprio/i impianto/i i rifiuti identificati dal proprio codice CER prodotti dal Comune di Ceraso per tutta la durata dell'appalto.

- j) di impegnarsi ad individuare, entro la data di stipula del contratto, una sede operativa – così come dettagliato nel Capitolato speciale d'appalto.
- k) dichiara di accettare la consegna del servizio da parte della Stazione Appaltante e conseguente relativo avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine in pendenza della stipula del contratto, qualora ne ricorressero le circostanze;
- l) di impegnarsi ad aderire, anche per nome e per conto degli altri eventuali componenti del raggruppamento e/o consorziati ad aderire ai sensi del capo 4, del D.L. 31.08.2013 n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, al Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTR), di cui all'art. 188-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- l) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- m) (nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- n) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) indica le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016;
- o) (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti) indica ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Si precisa che:

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda, pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- 1 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- 2 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- 3 se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentate dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

N.B.1 Nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, oltre alle dichiarazioni sopra espresse sarà obbligatorio, a pena di esclusione, allegare la documentazione accessoria necessaria in rapporto alla specifica tipologia del contratto di rete a cui aderisce l'operatore economico (documentazione prevista ed elencata nell'allegato schema di domanda).

N.B.2 Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (ATI, GEIE) e consorzi (ordinari, stabili, di cooperative, di imprese artigiane), oltre alle dichiarazioni sopra espresse sarà obbligatorio, a pena di esclusione, allegare la documentazione accessoria necessaria in rapporto alla specifica natura della aggregazione tra gli operatori economici (documentazione prevista ed elencata nell'allegato schema di domanda).

2. **DGUE** (documento di gara unico europeo) di cui all'art. 85 del D.lgs. n. 50/2016 in attuazione dell'art. 59 direttiva 2014/24/UE (appalti pubblici settori ordinari):

Tale documento è finalizzato alla dimostrazione del possesso di ordine generale e speciale dei cui rispettivamente all'art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e deve essere compilato nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicato in GUUE L 3/16 del 6 gennaio 2016);
- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 a titolo "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);

- 3) **Ricevuta di pagamento** del contributo in favore dell'Autorità, così come disposto dall'articolo 8 del presente disciplinare. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara;
- 4) **PASSOE**, di cui all'articolo 2 della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità di vigilanza. Qualora non sia presentato congiuntamente alla domanda di partecipazione alla gara, dovrà comunque essere presentato, su richiesta dalla stazione appaltante, a pena di esclusione dalla gara;
- 5) **Garanzia provvisoria** di cui all'articolo 9 del presente disciplinare;
- 6) **Impegno di un fideiussore** per il rilascio della garanzia definitiva, ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs. n. 50/2016;
- 7) **Attestato di sopralluogo** rilasciato dalla stazione appaltante di cui all'articolo 10 del presente disciplinare;
- 8) **Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali**, così come richiesto all'articolo 4.1 del presente disciplinare;
- 9) **Certificazioni del sistema di qualità** di cui all'articolo 4.3 – Requisiti di capacità tecnica e professionale, conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004, registrazione EMAS, in corso di validità;

10) **Attestazione** di cui all'art. 4.2 – Requisiti **di capacità economico - finanziaria**

11) **Attestazione** di cui all'articolo 4.3 – Requisiti di capacità tecnica e professionale relativa allo svolgimento di servizi analoghi a quelli previsti dalla presente procedura di gara;

12) **Atto Unilaterale d'obbligo** il quale, deve essere debitamente compilato e sottoscritto (come da modello allegato “atto unilaterale d'obbligo”); in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, lo stesso va presentato dai legali rappresentanti di tutte le ditte costituendo gli stessi. Il relativo “atto unilaterale d'obbligo” deve essere redatto avvalendosi preferibilmente dell'apposito “modello atto unilaterale d'obbligo” predisposto dalla stazione appaltante, allegato al presente disciplinare. Qualora non venisse utilizzato tale modello, l'atto unilaterale d'obbligo dovrà comunque essere redatto in conformità al medesimo e contenere tutti gli elementi e requisiti sostanziali di cui al modello allegato.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura.

15.2 Contenuto della Busta “B – Offerta tecnica”

La **Busta “B – Offerta tecnica”** dovrà contenere l'offerta riferita al merito tecnico del servizio, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa partecipante e dai legali rappresentanti delle eventuali imprese raggruppate o consorziate. Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

L'offerta tecnica dovrà essere così composta:

1. Un progetto che comprenda la descrizione dettagliata ed esecutiva dell'organizzazione dei servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti, gestione del centro di raccolta;
2. Una descrizione dettagliata delle proposte migliorative in forma di una breve relazione, compreso il cronoprogramma organizzativo;
3. Una relazione sulla campagna di comunicazione e di educazione ambientale.

L'offerta tecnica dovrà essere redatta tenendo conto di quanto riportato nel **“PIANO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E NEL PIANO OPERATIVO SPAZZAMENTO MANUALE”**, nel capitolato d'oneri ed in base ai criteri/sub criteri di seguito indicati, con punti massimi attribuibili pari **a 70/100**:

1. Metodologia organizzativa dei servizi max 50 (cinquanta) così suddivisi:		
1.1	Modalità di svolgimento dei servizi di raccolta differenziata “Porta a porta”	Punti 10
1.2	Impiego di personale assunto, oltre il numero di quelli attualmente impiegati e già previsti nel “PIANO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PIANO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E NEL PIANO OPERATIVO SPAZZAMENTO MANUALE”	Punti 10

1.3	Metodologie tecnico – organizzative finalizzate all’incremento della percentuale di raccolta differenziata e alla riduzione della produzione dei rifiuti	Punti 15
1.4	Fornitura di materiali integrativi relativi all’espletamento dei servizi	5
1.5	Modalità di gestione del centro di raccolta comunale	Punti 5
1.6	Modalità di svolgimento dei servizi di spazzamento manuale	Punti 5
2. Metodologie e strategie per l’ottimizzazione della gestione e manutenzione del parco veicolare impiegato nell’espletamento dei servizi in appalto <u>max 12 (dodici)</u> così suddivisi:		
2.1	Metodologie di gestione del parco veicolare impiegato e organizzazione delle attività di manutenzione del parco veicoli in grado di assicurare la piena efficienza dei mezzi impiegati per l’espletamento del servizio	Punti 6
2.2	Utilizzo di automezzi integrativi	6
3. Campagne informative e rapporti con l’utenza <u>max 8 (otto)</u> così suddivisi		
3.1	Progetto della campagna di sensibilizzazione e di educazione ambientale con allegato cronoprogramma	Punti 4
3.2	Metodologie finalizzate a garantire l’ottimizzazione dei rapporti con l’utenza e l’accesso alle informazioni e a quanto necessario per il corretto svolgimento del servizio	Punti 4
Soglia di sbarramento: non potranno essere ammesse alla valutazione dell’offerta economica i concorrenti che non abbiano raggiunto un punteggio dell’offerta tecnica superiore o uguale a 45 punti.		

Gli elaborati richiesti dovranno essere così redatti:

Ciascuna relazione tecnica da redigersi separatamente per gli elementi 1) 2) e 3) deve essere redatta su facciate in formato standardizzato **A3 o A4**, in numero complessivo non **superiore a 60 (sessanta) facciate**. Ogni facciata A3 potrà essere utilizzata solo per contenere disegni, schemi o diagrammi con mere indicazioni testuali e sarà conteggiata, ai fini del computo complessivo delle pagine, **come 2 (due) facciate A4**, restando escluso qualsiasi altro tipo di formato. Restano escluse da detto conteggio eventuali copertine delle relazioni. È facoltà dei concorrenti allegare schede tecniche o elaborati grafici, (anche in formato maggiore di A3) i quali non rientreranno nel conteggio complessivo delle pagine.

Qualora la relazione fosse di maggior lunghezza, non verrà sottoposta a valutazione tutta la parte eccedente la sessantesima facciata.

Per facciate delle relazioni descrittive si intendono pagine in formato A4.

- Le relazioni devono essere sottoscritte dal concorrente su ogni foglio; qualora una relazione sia composta da facciate e fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e siano numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l’ultima pagina riporti l’indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull’ultima pagina;

- all'offerta tecnica potranno essere allegate planimetrie, fotografie, schede tecniche e quant'altro l'offerente ritenga utile alla perfetta valutazione delle stesse, la presente documentazione non concorrere al computo del numero di pagine;
- dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica;
- l'offerta tecnica non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione.
- la documentazione presentata in difformità da quanto sopra riportato costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'offerta tecnica non deve contenere elementi di natura economica.

Gli elaborati e la documentazione contenuta nella busta **"B-Offerta tecnica"**, che costituirà **specifico allegato contrattuale a garanzia degli impegni ivi assunti dal concorrente**, devono essere sottoscritti:

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituito.
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

15.3 Contenuto della Busta "C – Offerta economica"

La Busta "C – Offerta economica" dovrà contenere la seguente documentazione:

- A. dichiarazione (redatta in conformità all'allegato C del presente disciplinare intitolato "Modulo dell'offerta"), redatta in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, contenente l'indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in lettere) sull'importo del servizio a base di gara al netto degli oneri di sicurezza.**

In caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere, prevarrà l'importo più vantaggioso per l'amministrazione.

Verranno considerate **le due cifre decimali dopo la virgola** andando a troncarsi alla seconda cifra decimale qualora l'Offerta Economica contenesse tre o più cifre decimali.

Gli importi dichiarati, da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall'Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

Non saranno ammesse offerte in aumento.

L'offerta dovrà contenere altresì, pena l'esclusione, l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016.

La dichiarazione di cui alla precedente lettera **A)** deve essere sottoscritta:

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.

- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituito.
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

Art. 16 Procedura di gara, criteri di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà con procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs. n. 50/2016, e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, valutabile secondo i parametri di seguito indicati:

1. Offerta tecnica: **fino a 70 punti;**
2. Offerta economica: **fino a 30 punti.**

La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta comunque valida, idonea e congrua.

La valutazione delle offerte sarà svolta da una Commissione giudicatrice appositamente nominata con atto del Responsabile, successivamente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea, rispetto ai contenuti tecnico – qualitativi richiesti.

Il limite minimo di congruità è individuato in almeno 35 punti complessivi su 70 disponibili.

Art. 17 Criteri di valutazione dell'offerta

La Commissione di gara procederà all'attribuzione dei punteggi e ciascuna offerta verrà valutata in funzione dei criteri e sub-criteri riportati nella griglia di valutazione al precedente paragrafo 15.2 – Contenuto della **Busta “B – Offerta tecnica”**:

Il punteggio riferito all'elemento prezzo con punti massimi attribuibili pari a **30/100** sarà valutato attraverso la seguente formula:

C_i (per $A_i \leq A_{soglia}$) = $X A_i / A_{soglia}$

C_i (per $A_i > A_{soglia}$) = $X + (1 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

Dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

X = 0,85

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

L'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice e sulla base dei criteri/sub criteri e pesi/sub-pesi precedentemente indicati, con il metodo aggregativo compensatore di cui all'allegato P al D.P.R. 207/2010.

In particolare, gli elementi di valutazione di natura qualitativa saranno effettuati attraverso il metodo previsto dalla lettera a) punto 4 dell'allegato P e saranno valutati mediante l'assegnazione di un coefficiente di apprezzamento, considerando che:

- a) il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione totalmente non soddisfattiva dalle aspettative e delle esigenze dell'Amministrazione;
- b) il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione di massima soddisfazione delle aspettative e delle esigenze dell'Amministrazione.

In relazione a ciascuna offerta presentata, ciascun componente della Commissione esprime la propria valutazione discrezionale sugli elementi (sub-criteri) di offerta rappresentati dal concorrente, assegnando un coefficiente di apprezzamento variabile tra zero e uno.

Nell'espressione dei coefficienti di apprezzamento, ciascun componente della Commissione valuta gli elementi (sub-criteri) compositivi della singola offerta in termini di rispondenza funzionale ed operativa agli obiettivi generali individuati, alla soddisfazione delle esigenze dell'amministrazione (espresse nelle specifiche prestazionali, organizzative e tecniche dei servizi) ed alle attese di evoluzione dei servizi, tenendo conto della seguente griglia motivazionale:

Coefficiente	Rispondenza funzionale ed operativa
0,00	Nulla
0,10	Minima
0,20	Limitata
0,30	Evolutiva
0,40	Significativa
0,50	Sufficiente
0,60	Discreta
0,70	Buona
0,80	Eccellente
0,90	Ottima
1,00	Massima/piena

Il Presidente della Commissione calcola la media semplice dei coefficienti assegnati dai componenti e la moltiplica per il punteggio massimo attribuibile, determinando il punteggio da assegnare all'elemento (subcriterio) di offerta rappresentato dal concorrente, secondo la seguente formula:

$$MC \times P_{max} = PE$$

dove

MC indica la media dei coefficienti, determinata nella sommatoria dei coefficienti di apprezzamento espressi dai singoli componenti della Commissione e nella successiva suddivisione del totale per il numero dei componenti stessi;

Pmax indica il punteggio massimo attribuibile al sub criterio in esame;

PE indica il punteggio assegnato a ciascun elemento (sub-criterio) dell'offerta.

In conformità all'allegato P del D.P.R. n. 207/2010 una volta terminata la procedura discrezionale di attribuzione dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate, applicando la **c.d. "doppia riparametrazione"**.

Il punteggio attribuito a ciascun criterio di offerta è calcolato sommando i punteggi attribuiti ad ogni elemento (sub-criterio) compositivo dello stesso.

Il punteggio attribuito complessivamente alla parte tecnico-qualitativa di ciascuna offerta presentata è calcolato sommando i punteggi attribuiti ad ogni criterio.

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno; In = sommatoria

Art. 18 Procedura di gara

Il Responsabile del Procedimento, il giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica aperta ai soli legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede:

- a) ad acquisire tutti i plichi pervenuti alla Stazione appaltante, recanti all'esterno la dicitura richiesta dal presente disciplinare, accertandone l'integrità;
- b) ad escludere i plichi pervenuti oltre il termine fissato e di quelli per i quali venga accertato il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 14 del presente disciplinare;
- c) ad escludere dalla partecipazione i concorrenti nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità dei plichi contenenti la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; nonché in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal d.lgs. n. 50/2016 e da altre disposizioni di legge vigenti, salvo che le irregolarità siano possibili oggetto di regolarizzazione con le modalità indicate all'articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016;
- d) a numerare progressivamente i plichi ammessi secondo l'ordine temporale di arrivo;
- e) ad aprire i plichi ammessi all'esame secondo l'ordine di arrivo e a verificare che vi siano incluse le tre buste riguardanti ognuna la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica, su ciascuna delle quali verrà riportata la numerazione progressiva di cui alla precedente lettera d). In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 14 del presente disciplinare, l'offerta verrà esclusa;
- f) a verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa, l'offerta economica e l'offerta tecnica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;
- g) all'apertura delle sole buste indicate come "Busta A – Documentazione amministrativa" e all'esame della documentazione nelle stesse contenute.

Ai sensi e con le modalità indicate all'articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 a richiedere ai partecipanti la gara, la presentazione in caso di assenza, o l'integrazione, se incomplete, delle dichiarazioni e documentazioni di cui all'articolo 15 del presente disciplinare, che dovranno essere prodotte entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione, ivi compreso il pagamento della sanzione pecuniaria. In caso di mancata presentazione entro il termine suindicato, il concorrente verrà escluso dalla gara.

- h) a verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d'ufficio ex art. 43 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
- i) all'apertura delle Buste B contenenti le offerte tecniche presentate dagli operatori economici non esclusi dalla gara, verificando la sola documentazione prodotta da ciascun offerente.

Il responsabile del procedimento trasmette la documentazione alla commissione di gara che procederà, in una o più sedute non pubbliche, all'esame della documentazione tecnica di cui alla **Busta B – Offerta tecnica** per l'attribuzione dei relativi punteggi da parte della commissione. Le motivazioni seguite dalla commissione nell'attribuzione dei punteggi alle singole voci costituenti l'offerta tecnica, devono essere precisate nel verbale descrittivo delle operazioni di gara ai sensi del d.lgs. n. 50/2016.

Conclusa questa valutazione, si prosegue all'apertura delle **buste C contenenti l'offerta economica** in seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata ai concorrenti con almeno 5 giorni di anticipo, e all'attribuzione dei relativi punteggi.

A questo punto, la commissione formalizza la nuova graduatoria di merito rispetto alla quale provvede alla rilevazione delle eventuali offerte anormalmente basse, di cui all'articolo 97 del d.lgs. n. 50/2016.

Conclusa la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse, così come indicata all'articolo 20 del presente disciplinare, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, dichiara l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue, formalizza la graduatoria di merito e propone l'aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua, cioè dell'offerta che abbia conseguito il maggior punteggio finale, dato dalla somma dei punteggi per l'offerta tecnica e per l'offerta economica.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 95, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Fermo restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.

Effettuate le verifiche sulle dichiarazioni rese in sede di gara sul possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine tecnico – professionale, il RUP procede a redigere proposta di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 32 del d.lgs. n. 50/2016 oppure trascorsi 30 giorni dalla provvisoria aggiudicazione, in assenza di provvedimenti negativi o sospensivi.

Art. 19 Controllo sul possesso dei requisiti

La stazione appaltante, prima di procedere all'aggiudicazione definitiva verifica il possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale richiesti nel presente disciplinare per il concorrente primo in graduatoria.

Art. 20 Offerte anormalmente basse

Il responsabile del procedimento valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara e dal presente disciplinare.

La stazione appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Ai sensi dell'articolo 97 del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 97, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione e trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione Europea.

Art. 21 Contratto

L'affidatario dell'appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata dall'amministrazione, per la stipulazione del contratto, costituendo la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del d.lgs. n. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Si precisa che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'articolo 32 del d.lgs. n. 50/2016.

Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico dell'impresa aggiudicataria. L'affidatario dovrà rimborsare alla stazione appaltante le spese per la pubblicazione del bando.

Art. 22 Accesso agli atti

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 53 del d.lgs. n. 50/2016 il diritto di accesso è differito in relazione:

- a) all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- b) alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;
- c) al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.

È inoltre escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione:

- a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;

- b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte;
- c) ai pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto;
- d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

Art. 23 Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Vallo della Lucania, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 24 Trattamento dei dati personali

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l'appalto dei servizi in oggetto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.

Art. 25 Informazioni e chiarimenti relativi alla procedura di gara

Le informazioni di natura amministrativa potranno essere richieste all'ufficio Tecnico/Lavori pubblici del Comune di Ceraso, telefono 0974/61078 – referente Arch. Domenico Conti.

Ogni ulteriore delucidazione o richiesta di informazione complementare a quanto indicato nel presente disciplinare, nel Capitolato d'oneri e negli ulteriori atti di gara, compresi eventuali chiarimenti di natura tecnica, devono essere richiesti al Responsabile del Procedimento.

Allegati:

Allegato A: Domanda di partecipazione alla gara;

Allegato B: DGUE;

Allegato C: Modulo dell'offerta economica;

Allegato D: Atto unilaterale d'Obbligo.